



Oggetto: Sentenza n. 8716/2020 pubblicata il 18/12/2020 nella causa N.R.G. 757/2015 del Tribunale di Napoli - Decima Sezione Civile - relativa alla opposizione a decreto ingiuntivo promossa dall' Autorità Portuale di Napoli (oggi Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale) c/ Lemapod Fin Srl, LEMADOP s.r.l. in liquidazione (chiamata in causa iussu iudicis) e L.M.G. – LTD LOGISTICA (interventrice). Pagamento delle spese e competenze legali liquidate in sentenza in favore degli avvocati della società Lemapod Fin S.r.l., avv. Francesco Vecchione ed avv. Alessandro Lipani.

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale;

Visto il D. Lgs. n. 169 del 4 agosto 2016 recante disposizioni per la riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, co. 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124, che istituisce le Autorità di Sistema Portuale;

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i. recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, e s.m.i., "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Visto il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2016-2018 dell'Autorità Portuale di Napoli, approvato dall'Ente con delibera commissariale n. 107 del 31.03.2021;

Vista la delibera del Comitato di Gestione n. 7 del 23/04/2021 con la quale l'arch. Giuseppe Grimaldi è stato nominato Segretario Generale dell'Ente;

Vista la delibera presidenziale AdSP n. 73/17 del 27/02/2017 con la quale si autorizza il Segretario Generale all'assunzione di impegni di spesa nei limiti dell'importo di € 50.000 mediante l'assunzione di decreto dirigenziale a valere su tutti i capitoli di bilancio;

Vista la sentenza n. 8716/2020 pubblicata il 18/12/2020 nella causa N.R.G. 757/2015 del Tribunale di Napoli - Decima Sezione Civile - relativa alla opposizione a decreto ingiuntivo promossa dall'Autorità Portuale di Napoli (oggi Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale) c/ Lemapod Fin Srl, LEMADOP s.r.l. in liquidazione (chiamata in causa iussu iudicis) e L.M.G. – LTD LOGISTICA (interventrice);

Considerato che in tale sentenza, il dr. Michele Magliulo, in funzione di Giudice Unico, ha condannato, altresì, *"l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale al pagamento delle spese del procedimento monitorio, come liquidate nel decreto ingiuntivo opposto, e di quelle del giudizio di opposizione che liquida, in favore della Lemapod Fin s.r.l., in € 27.803,10 per compensi professionali, ed in favore della LMG – LTD Logistica s.r.l. in € 7.456,80 per compensi, oltre – per entrambe le società vittoriose - il rimborso per spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione*



Determina n. 116/2021

all'avv. Alessandro Lipani ed all'avv. Giuseppe Chierchia, quali procuratori antistatari rispettivamente della società opposta e di quella interventrice; restano a carico della Lemapod s.r.l. le spese processuali dalla stessa sostenute";

Considerato che con delibera n. 24 del 26/01/2021: 1) l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale è stata autorizzata a proporre appello innanzi alla Corte di Appello di Napoli avverso la sentenza n. 8716/2020, pubblicata il 18/12/2020, emessa dal Tribunale di Napoli nel giudizio RG n. 757/2015 Lemapod Fin Srl c/ Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale chiedendo, altresì, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo; 2) è stato affidato il relativo incarico di rappresentanza e difesa, ad ogni effetto e conseguenza di legge, per evidenti motivi di consequenzialità e complementarità, all'Avv. Antonio Giuseppe Esposito, legale costituito nel primo grado di giudizio;

Vista l'ordinanza del 15/06/2021 con la quale il Tribunale di Napoli, Quinta Sezione Civile, pronunciandosi in merito alla sospensione del titolo esecutivo di cui sopra, ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza appellata avanzata dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, rinviando l'udienza collegiale al 21 settembre 2021;

Visto l'obbligo di dare esecuzione ex lege alla citata sentenza n. 8716/2020 ed, essendo anche trascorsi i 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, provvedere al pagamento, con diritto di ripetizione delle spese essendo le stesse oggetto di specifico punto di appello;

Preso atto che la Lemapod Fin S.r.l., attualmente difesa e rappresentata dall'avv. Alessandro Lipani, nella fase monitoria era assistita dall'avv. Francesco Vecchione;

Vista la corrispondenza intercorsa a mezzo email con l'avv. Esposito e gli avvocati della società Lemapod Fin, agli atti dell'Ufficio Avvocatura, ed in particolare le PEC prot. AdSP n. 15711 del 7/07/2021 dell'avv. Francesco Vecchione con la quale è stata trasmessa la liberatoria da parte dell'avv. Lipani che ha confermato che le spese relative alla fase monitoria e liquidate nel decreto ingiuntivo n. 6576/2014 a favore del procuratore tributario, avv. Vecchione, sono di esclusiva pertinenza di quest'ultimo, autorizzandone il pagamento diretto in suo favore;

Viste le fatture pro forma emesse dagli avvocati di controparte, rispettivamente di € 9.721,53 dell'avv. Vecchione e di € 40.568,06 dell'avv. Lipani per un totale di € 50.289,59;

Considerato che l'importo complessivo da corrispondere ai suindicati avvocati è pari ad € 41.358,03 suddiviso in € 8.105,52 per l'avv. Vecchione ed € 33.252,51 per l'avv. Lipani, in quanto è esclusa l'IVA che dovrà essere direttamente corrisposta agli avvocati dal loro cliente Lemapod Fin S.r.l., ex art. 19 DPR 633/72;

Visto il certificato di disponibilità dei fondi necessari alla copertura della spesa relativa alle competenze legali degli avv.ti Vecchione e Lipani pari ad € 41.358,03 a valere sul capitolo numero 27 in conto competenza dell'esercizio finanziario 2021 emesso dall'Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi, che costituisce, anch'esso, parte integrante della presente delibera;

Dato atto che il Dirigente dell'Avvocatura, all'esito dell'istruttoria sopra riportata, propone l'adozione della presente determina, ed esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa della stessa ex artt. 4, 5 e 6 L. 241/90;

DIRIGENTE DELL'AVVOCATURA

(avv. Antonio del Mese)



DETERMINA

1. di impegnare l'importo di € 41.358,03 ed autorizzarne il pagamento, con diritto di ripetizione, agli avv.ti Francesco Vecchione per un importo di € 8.105,52 ed Alessandro Lipani per un importo di € 33.252,51, così come stabilito nella sentenza n. 8716/2020 pubblicata il 18/12/2020 nella causa N.R.G. 757/2015 del Tribunale di Napoli - Decima Sezione Civile - relativa alla opposizione a decreto ingiuntivo promossa dall'Autorità Portuale di Napoli (oggi Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale) c/ Lemapod Fin Srl, LEMADOP s.r.l. in liquidazione (chiamata in causa iussu iudicis) e L.M.G. – LTD LOGISTICA (interventrice);
2. che tale spesa graverà sul capitolo 27 come da certificato di disponibilità n. 2021 – 2021-4965 del 13.07.2021;
3. di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94, del D. Lgs. 169/16 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'AdSP del Mar Tirreno Centrale;
4. di trasmettere la presente delibera al Dirigente dell'Avvocatura difensore costituito nel relativo giudizio, e al Dirigente dell'Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi per i consequenziali adempimenti e via mail al R.P.C.T. affinché ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale dell'AdSP del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti, Determine Segretario Generale, Anno 2021.

Napoli, 03.08.2021

Ufficio Avvocatura

IL SEGRETARIO GENERALE

arch. Giuseppe Grimaldi

*Si notifica all'Ufficio Avvocatura _____ all' Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi _____
via mail: R.P.C.T.*